

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIS)

Del ... 2009

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale;

visti gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992² sulla statistica federale (LStat);

visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati (LPD),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'allestimento e la gestione di un registro centrale e automatizzato degli incidenti stradali composto di:

- a. un registro per la rilevazione degli incidenti stradali (registro di rilevazione);
- b. un registro per la valutazione degli incidenti stradali (registro di valutazione).

Art. 2 Scopo del registro degli incidenti stradali

¹ Il registro di rilevazione serve:

- a. alla rilevazione e archiviazione dei dati raccolti sulla base degli incidenti stradali registrati dalla polizia;
- b. come strumento di supporto per le autorità che effettuano le notifiche nell'esecuzione di procedimenti penali contro conducenti di veicoli coinvolti in incidenti stradali;
- c. come fonte di dati per il registro di valutazione.

² Il registro di valutazione serve a:

- a. l'analisi e il risanamento di tratti pericolosi e a rischio d'incidente;
- b. la ricerca in materia di cause degli incidenti;

RS

¹ RS 741.01

² RS 431.01

³ RS 235.1

c. l'allestimento della statistica degli incidenti stradali.

Art. 3 Autorità partecipanti e competenze

¹ Il registro di rilevazione è tenuto dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) in collaborazione con i Cantoni.

² Il registro di valutazione è tenuto esclusivamente dall'USTRA.

³ L'USTRA assegna, modifica e revoca i diritti di accesso al registro degli incidenti stradali e stabilisce l'estensione di tali diritti. A tal fine può definire gruppi di utenti con diritti di accesso delimitati in modo chiaro.

⁴ L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) è competente per:

- a. la gestione tecnica, la revisione e la manutenzione del registro degli incidenti stradali;
- b. l'attuazione tecnica e l'amministrazione dei diritti di accesso;
- c. il collegamento tecnico con dati contenuti in altri registri; e
- d. l'osservanza dei requisiti sulla sicurezza e della protezione dei dati.

Art. 4 Rettifica dei dati

¹ Per la correttezza e la completezza dei dati è responsabile l'autorità che inserisce i dati nel sistema.

² Qualora constatati registrazioni errate, l'autorità preposta all'immissione dei dati rettifica direttamente i dati corrispondenti.

³ L'USTRA verifica la completezza e l'attendibilità dei dati inseriti nel registro di valutazione.

⁴ In caso di registrazioni incomplete o errate, l'USTRA ne dispone la rettifica, il completamento o la cancellazione.

Art. 5 Comunicazione di dati a terzi

¹ Sulla base di convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati, l'USTRA mette a disposizione dell'Ufficio federale di statistica (UST), in forma anonimizzata, i dati di cui quest'ultimo necessita per adempiere i suoi compiti legali.

² Sulla base di convenzioni sulla protezione dei dati, l'USTRA può mettere i dati a disposizione delle autorità, delle organizzazioni e dei privati che li richiedono per valutazioni proprie. A tal fine, può attribuire agli interessati diritti di accesso a dati contenuti nel registro di valutazione.

³ La comunicazione, a fini statistici o di ricerca, dei dati raccolti nel registro degli incidenti stradali si basa sulle disposizioni della LPD, dell'ordinanza del 14 giugno

1993⁴ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD), della LStat e dell'ordinanza del 30 giugno 1993⁵ sulle rilevazioni statistiche.

⁴ I dati possono essere comunicati ad autorità estere, a condizione che ciò sia previsto da un trattato internazionale.

Art. 6 Misure tecniche e organizzative

¹ I servizi con accesso al registro degli incidenti stradali adottano le misure tecniche e organizzative necessarie a proteggere i propri dati contro la perdita e contro il trattamento, la consultazione o la sottrazione non autorizzati. L'USTRA provvede affinché, in seguito alla comunicazione dei dati secondo l'articolo 5 capoverso 2, non sia possibile risalire all'identità delle persone coinvolte in un incidente.

² Al fine di garantire la sicurezza dei dati, i servizi con accesso al registro degli incidenti stradali osservano le disposizioni dell'OLPD e quelle della sezione riguardante la sicurezza informatica nell'ordinanza del 26 settembre 2003⁶ concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale.

³ Nell'ambito del trattamento dei dati devono essere registrati automaticamente i nomi degli utenti che hanno effettuato operazioni, nonché il momento e il genere delle operazioni effettuate.

⁴ L'USTRA emana un regolamento sul trattamento dei dati nel quale sono disciplinati in particolare l'allestimento, l'organizzazione e la gestione del registro degli incidenti stradali.

Art. 7 Statistica degli incidenti stradali

L'USTRA allestisce annualmente una statistica standardizzata degli incidenti stradali e, in collaborazione con l'UST, la pubblica in forma adeguata.

2. Sezione: registro di rilevazione

Art. 8 Contenuto

Nel registro di rilevazione possono essere registrati per ogni incidente stradale:

- a. i dati delle persone coinvolte nell'incidente e in particolare informazioni concernenti:
 1. i dati personali,
 2. la licenza di condurre,
 3. gli effetti dell'alcol, di stupefacenti o farmaci,
 4. i danni alle persone;

⁴ RS 235.11

⁵ RS 431.012.1

⁶ RS 172.010.58

- b. i dati dei veicoli coinvolti nell'incidente e in particolare informazioni concernenti:
 1. la categoria di veicolo,
 2. la targa,
 3. il numero di matricola,
 4. il detentore;
- c. i dati relativi al luogo dell'incidente e in particolare informazioni concernenti:
 1. l'ubicazione,
 2. il tracciato della strada,
 3. lo stato della strada,
 4. la regolazione del traffico,
 5. le condizioni atmosferiche;
- d. i dati relativi al tipo e alle cause dell'incidente;
- e. gli schizzi dell'incidente;
- f. i verbali d'incidente;
- g. i rapporti di denuncia.

Art. 9 Registrazione dei dati da parte degli organi di polizia

¹ I competenti organi di polizia cantonali inseriscono sistematicamente nel registro di rilevazione, o notificano tramite una cartella per il trasferimento dei dati, almeno i dati di cui all'articolo 8 lettere a-d concernenti tutti gli incidenti stradali registrati dalla polizia.

² Inseriscono o notificano al più tardi:

- a. entro il 10 agosto dell'anno corrente i dati del primo semestre dell'anno;
- b. entro il 10 febbraio dell'anno successivo i dati del secondo semestre dell'anno.

Art. 10 Trasferimento di dati da altri registri

¹ Al trasferimento di dati dal registro delle autorizzazioni a condurre (FABER) si applica l'articolo 5a capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 23 agosto 2000⁷ sul registro delle autorizzazioni a condurre.

² Al trasferimento di dati dal registro automatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS) si applica l'articolo 7 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 3 settembre 2003⁸ sul registro MOFIS.

⁷ RS 741.53

⁸ RS 741.56

Art. 11 Trasferimento di dati nel registro di valutazione

¹ I dati di cui all'articolo 8 lettere a–d possono essere trasferiti dal registro di rilevazione al registro di valutazione in forma pseudonimizzata o anonimizzata.

² La pseudonimizzazione è effettuata utilizzando:

- a. il relativo NIP FABER per i dati personali;
- b. il relativo numero di matricola per i dati del veicolo.

³ I dati delle persone che, seppur coinvolte nell'incidente, non conducevano alcun veicolo possono essere trasferiti nel registro di valutazione unicamente in forma anonimizzata.

Art. 12 Diritto di accesso

¹ Hanno diritto di accedere al registro di rilevazione le autorità che registrano i dati o che li notificano tramite una cartella per il trasferimento dei dati. Esse hanno accesso esclusivamente ai dati che hanno registrato e a quelli relativi al proprio territorio cantonale.

² L'USTRA ha accesso al registro di rilevazione nella misura in cui questo è necessario per adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 3, e nomina le persone autorizzate al trattamento dei dati.

³ L'UFIT ha accesso al registro di rilevazione nella misura in cui questo è necessario per adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 4.

Art. 13 Diritto d'informazione e di rettifica

¹ Chiunque ha il diritto di chiedere informazioni sui dati concernenti la propria persona all'autorità competente per la registrazione dei dati secondo l'articolo 9.

² L'autorità informa sui dati in modo completo, gratuitamente e per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di informazioni.

³ Le persone aventi il diritto di essere informate possono chiedere che i dati inesatti che le riguardano siano rettificati, completati o rimossi dal registro di rilevazione.

Art. 14 Memorizzazione e rimozione di dati

¹ I dati sono rimossi dal registro di rilevazione al più tardi dieci anni dopo la data dell'incidente.

² L'USTRA offre all'Archivio federale la possibilità di archiviare i dati destinati alla rimozione.

3. Sezione: Registro di valutazione**Art. 15** Contenuto

¹ Il registro di valutazione contiene:

- a. in forma pseudonimizzata o anonimizzata, i dati di cui all'articolo 8 lettere a e b relativi alle persone e ai veicoli coinvolti in un incidente;
- b. i dati di cui all'articolo 8 lettere c e d relativi al luogo, al tipo e alle cause dell'incidente.

² Conformemente all'articolo 11, i dati sono trasferiti dal registro di rilevazione.

³ Il NIP FABER e il numero di matricola non sono visualizzati quando i dati sono trattati nel registro di valutazione.

Art. 16 Diritto di accesso

¹ L'accesso al registro di valutazione è riservato in primo luogo all'USTRA.

² L'UFIT ha accesso al registro di valutazione nella misura in cui questo è necessario per adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 4.

³ Terzi possono procedere a valutazioni dei dati in virtù di diritti di accesso speciali.

Art. 17 Valutazione

¹ L'USTRA può valutare i dati per gli scopi di cui all'articolo 2 capoverso 2 oppure metterli a disposizione di terzi che intendono effettuare valutazioni.

² I dati del registro di valutazione possono essere collegati con dati contenuti in FABER, MOFIS, nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS) o nel sistema d'informazione per la gestione delle strade e del traffico (MISTRA) al fine di valutare gli incidenti stradali sulla base di ulteriori criteri.

Art. 18 Collegamento con dati contenuti in altri registri e in MISTRA

¹ Per il collegamento di dati contenuti in FABER si applica l'articolo 5a capoverso 3 lettera b dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre.

² Per il collegamento di dati contenuti in MOFIS si applica l'articolo 7 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sul registro MOFIS.

³ Per il collegamento di dati contenuti in ADMAS si applica l'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza del 18 ottobre 2000⁹ sul registro ADMAS.

⁴ L'accesso ai dati contenuti in MISTRA e il loro utilizzo si basano su:

- a. la legge del 5 ottobre 2007¹⁰ sulla geoinformazione e l'ordinanza del 21 maggio 2008¹¹ sulla geoinformazione, per quanto attiene ai geodati;
- b. la legge federale dell'8 marzo 1960¹² sulle strade nazionali e l'ordinanza del 7 novembre 2007¹³ sulle strade nazionali, per quanto attiene ai dati tecnici.

⁹ RS 741.55

¹⁰ RS 510.62

¹¹ RS 510.620

¹² RS 725.11

¹³ RS 725.111

4. Sezione: Entrata in vigore

Art. 19

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2009.

² L'articolo 7 entra in vigore il 1° gennaio 2011.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova